



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER I SERVIZI E LE
PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI**

Aggiornato con deliberazioni di C.C.

n.16 del 27/06/2020

n.27 del 24/09/2022

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
CAPO 1 - PREMESSE	3
CAPO 2 - PROCESSO DI AIUTO QUALIFICATO	5
TITOLO II - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO	6
CAPO 1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	6
TITOLO III - INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DEGLI ANZIANI.....	7
CAPO 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	7
CAPO 2 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	8
CAPO 3 - TELESOCORSO	9
TITOLO IV - INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIE.....	9
CAPO 1 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI	9
CAPO 2 - SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI	10
CAPO 3 - CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE	10
TITOLO V - INTERVENTI PER L'AREA DELLA DISABILITÀ.....	11
CAPO 1 - ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM	11
CAPO 2 - PROGETTI DI ATTIVAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE	11
TITOLO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE.....	11
DELLE RETTE DI SERVIZI.....	11
CAPO 1 - INTEGRAZIONE DI RETTA DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER ANZIANI E DISABILI	11
CAPO 2 - INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI.....	13
CAPO 3 - INTEGRAZIONE DI RETTE PER SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E CENTRI DI AGGREGAZIONE PER MINORI	13
CAPO 4 - CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI	15
CAPO 5 - ASILO NIDO DOMICILIARE.....	15
TITOLO VII - INTERVENTI PER L'AREA DEL DISAGIO ADULTO	17
CAPO 1 - PROGETTI DI ATTIVAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE	17

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO 1 - PREMESSE

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso unitario ai servizi, alle prestazioni e agli interventi dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale e definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della legge regionale 24 maggio 2006, n. 6 (*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*) ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali.
2. La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dal Comune come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi, in coerenza con le programmazioni dell'Ambito Territoriale Sociale.
3. Il presente regolamento trova applicazione per l'accesso delle persone e delle famiglie a tutti gli interventi e i servizi del Comune come individuati nell'esercizio delle funzioni amministrative di governo e gestione dei servizi alla persona, conferite dalla legislazione nazionale e regionale.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale, nei limiti delle proprie competenze, garantiscono l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi eventualmente definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.
5. Sono riconosciute e promosse le sperimentazioni sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
6. Il Comune, d'intesa con l'Ambito Territoriale Sociale, per i servizi di sua competenza, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di Segretariato Sociale, l'Ambito Territoriale Sociale garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione all'accesso ai servizi, alle prestazioni e agli interventi dei servizi sociali ovvero, alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri Enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. Con il termine "*Ambito Territoriale Sociale (ATS)*" si intende il territorio ove Comuni limitrofi si associano, o Comuni di maggiori dimensioni si decentrano, per programmare e gestire in forma associata o decentrata l'organizzazione dei servizi sociali.
3. Con il termine "*utenza*" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.
4. Per "*prestazioni sociali*" si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita. Non costituiscono prestazioni sociali, ai sensi del presente regolamento, quelle garantite dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle garantite in sede di amministrazione della giustizia.

5. Per “*prestazioni sociali agevolate*» si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

6. Per “*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*» si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

7. Per ogni altra definizione si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio dell'ATS.

2. L'utenza è tenuta alla compartecipazione al costo dei servizi secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza di ATS per i servizi di sua competenza. La compartecipazione dell'utenza può essere rideterminata secondo quanto previsto dal “*Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate per i Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione*”.

3. I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio dell'ATS, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (*testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;

b) minori di qualsiasi nazionalità;

c) richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (*regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato*), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 17 del D.P.R. 303/2004;

d) stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della legge 24 luglio 1954 n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (*norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n.39, modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189.

4. Alle persone dimoranti nel territorio dell'ATS sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L. 328/2000, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali. Sono in condizione di povertà o limitato reddito i soggetti per i quali il valore dell'attestazione ISE risulta inferiore alle soglie definite dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza di ATS per quanto concerne i servizi sociali, per l'accesso ai contributi economici.

6. Per i servizi comunali ad accesso limitato, i soggetti residenti sul territorio comunale che ritengono di non presentare l'attestazione ISEE accedono solo nel caso di esubero di posti disponibili, una volta soddisfatta la richiesta di tutti i soggetti che hanno presentato l'attestazione ISEE. A tali soggetti verrà

applicata la tariffa massima, così come definita dalla Giunta Comunale, anche sentita la Conferenza di ATS per quanto concerne i servizi sociali.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza, su segnalazione di altri servizi coinvolti o ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno, oppure sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, l'eventuale tariffa applicata.

Articolo 6 - Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale di ATS garantisce lo sportello di segretariato sociale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell'A.S.L. (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico dell'utenza secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno dell'utenza viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il colloquio di segretariato sociale si conclude il relativo procedimento.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico sociale.

CAPO 2 - PROCESSO DI AIUTO QUALIFICATO

Articolo 7 - Presa in carico del servizio sociale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, l'utenza è presa in carico dal servizio sociale.
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari con multi problematicità.
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

Articolo 8 - Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

2. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a) la capacità economica dell'utenza;
- b) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali;
- c) la disponibilità personale di risorse di rete;
- d) le condizioni di salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g) la capacità di assumere decisioni.

Articolo 9 - Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

2. Il progetto, che deve essere sottoscritto dall'utenza, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

3. Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utenza, senza una adeguata motivazione, può comportare l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Articolo 10 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico dell'utenza termina per:

- ✓ raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- ✓ interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- ✓ trasferimento della residenza in altro ATS (*ad esclusione di trasferimento presso altro ATS a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali*).

TITOLO II - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

CAPO 1 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 11 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolte all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate all'Ambito Territoriale Sociale, sentita la Conferenza dei Sindaci dell'ATS.

Articolo 12 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Articolo 13 - Destinatari

1. Destinataria dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni facenti parte dell'ATS, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

2. Non può accedere agli interventi di sostegno economico l'utenza che non abbia fatto un uso economico dei beni immobili di cui risulta proprietaria o sui quali vanta diritti reali, di norma in via esclusiva. In particolare dette prestazioni non possono essere concesse a chi, essendo proprietario di unità immobiliari diverse dalla prima abitazione o godendo di diritti reali sulle stesse, non le abbia regolarmente locate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio.

Articolo 14 - Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica dell'utenza inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente all'utenza o al soggetto creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai contributi ordinari, espresso in termini di valore ISE massimo, è determinato annualmente dalla Giunta comunale, sentita la Conferenza di ATS.

3. La concessione è vincolata alla elaborazione di progetto di assistenza personalizzato, cui l'utenza aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, la restituzione del contributo già percepito.

5. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

6. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

Articolo 15 - Contributi straordinari

1. Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

TITOLO III - INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA DEGLI ANZIANI

CAPO 1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 16 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e dei nuclei familiari in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.
2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Liguria conferma altresì l'importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione.

Articolo 17 - Finalità

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
2. Il servizio di assistenza domiciliare promuove, mantiene o recupera:
 - l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
 - la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
 - il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
 - l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

Articolo 18 - Destinatari

1. Destinataria del servizio di assistenza domiciliare è l'utenza residente nel territorio dell'ATS, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura.
2. Accede prioritariamente al servizio di assistenza domiciliare l'utenza non autosufficiente che versa in condizioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti significativa.

Articolo 19 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
 - aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (*igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.*);
 - sostegno della relativa rete familiare;
 - attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
 - monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto individualizzato di assistenza predisposto dal servizio sociale.

CAPO 2 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Articolo 20 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento in primis dell'utenza non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione (*a titolo esemplificativo*), ai sensi dell'articolo 26 comma 2 della l. n. 104/1992.
2. Il servizio è esteso anche a persone che hanno difficoltà, soggettive oppure oggettive, ad utilizzare i normali mezzi di trasporto.
3. La disciplina della compartecipazione al trasporto verso centri diurni per persone con disabilità è contenuta nei relativi articoli del "*Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate per i Servizi Sociali*".

Articolo 21 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire, in primis, ad anziani, persone sole con difficoltà motorie, persone disabili, minori disabili con ridotta mobilità, che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto per l'accesso alle strutture sanitarie e assistenziali pubbliche o convenzionate;

Articolo 22 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio persone anziane o disabili.
2. L'accesso al servizio avviene attraverso l'elaborazione del piano individualizzato di assistenza.

Articolo 23 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio può essere effettuato indicativamente con veicoli di proprietà dei Comuni dell'ATS o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d'uso gratuito all'ente, dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili o da associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni dell'ATS.
2. Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il servizio comprende il ritiro dell'utenza presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa, l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione.
4. Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l'utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.

CAPO 3 - TELESOCORSO

Articolo 24 - Finalità e destinatari

1. Il servizio, erogato esclusivamente dopo relazione motivata dell'assistente sociale, risponde alle necessità di soggetti parzialmente non autosufficienti che si trovano in situazioni di urgenza tali da necessitare un pronto intervento presso la propria abitazione.
2. L'utilità di questo servizio appare evidente: massima tranquillità per l'utente e per i suoi familiari, possibilità di interventi immediati con cure adeguate e quindi limitazione dei danni che possono essere provocati da malori improvvisi o incidenti.

Articolo 25 - Modalità di accesso

1. Il servizio può essere richiesto direttamente all'assistente sociale territorialmente competente.

TITOLO IV - INTERVENTI RELATIVI ALL'AREA MINORI E FAMIGLIE

CAPO 1 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI

Articolo 26 - Descrizione del servizio

1. Il servizio dell'educativa territoriale minori consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio. Tale servizio potrà essere realizzato anche in forma collettiva.

Articolo 27 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

Articolo 28 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:
 - sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria in situazione di pregiudizio;
 - che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
 - che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 29 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio di educativa territoriale minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e/o del loro nucleo familiare.

L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e/o nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale. Il numero di ore dell'intervento è definito all'interno del progetto individualizzato di assistenza.

CAPO 2 – SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI

Articolo 30 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di incontri protetti consiste in visite protette gestite da operatori specializzati (*educatori professionali, psicologi, ecc.*)

2. Gli interventi sono dedicati all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria.

Articolo 31- Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

Articolo 32 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela del tribunale per i minorenni e/o con richiesta del tribunale ordinario di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento familiare, inserimento in comunità d'accoglienza socio assistenziali.

Articolo 33 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

CAPO 3 – CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE

Articolo 34 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affidamento familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affidamento familiare.

2. Per ciò che attiene gli assetti organizzativi dei servizi si richiamano le Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare, di cui alla DGR Regione Liguria, n.535 del 27/03/2015 "*Delibera Quadro – Sistema socio-educativo di promozione, prevenzione e tutela bambini e adolescenti*", Allegato B; eccezione fatta per il Capoverso 3 art. 3.4, relativamente alla definizione del contributo economico a favore delle famiglie affidatarie previsto a carico dell'Ente Locale titolare del progetto, che viene definito dal "*Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate per i Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione*" in una somma non inferiore ad Euro 350,00 mensili ovvero Euro 300,00 in caso di più fratelli;

Articolo 35 - Finalità

1. Il contributo per l'affidamento familiare è finalizzato al concorso al mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo ospitante.

Articolo 36 - Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'affidamento familiare sono le famiglie affidatarie di minori. L'Ente Locale che ha disposto il progetto di affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in un altro ATS o se la residenza del minore viene spostata presso la famiglia affidataria.

TITOLO V - INTERVENTI PER L'AREA DELLA DISABILITÀ

CAPO 1 - ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM

Articolo 37 - Finalità

1. Il servizio di assistenza scolastica *ad personam* ha lo scopo di favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili ed il costo relativo è integralmente assunto dall'ente locale di riferimento.

Articolo 38 - Destinatari

1. I destinatari di questo intervento sono di norma gli alunni/studenti disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado residenti, in possesso dell'attestazione Legge n.104/1992 art. 3 e della richiesta del servizio sanitario competente.

2. Di norma le richieste per l'iscrizione ai servizi devono pervenire entro il 30 giugno. Le domande che perverranno verranno valutate e accolte in base alle disponibilità di bilancio e con priorità sui casi di gravità attestata secondo la L. n.104/1992.

3. I cittadini non residenti ma frequentanti le scuole del territorio possono comunque beneficiare del servizio previo accordo con il Comune di residenza cui competente l'onere delle relative spese.

4. Il numero delle ore di intervento, la sua durata e la sua data d'inizio saranno concordate con i soggetti referenti, nell'ambito di un progetto individualizzato.

CAPO 2 - PROGETTI DI ATTIVAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE

Articolo 39 - Descrizione del servizio

1. Il progetto di attivazione ed inclusione sociale consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semioccupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

2. Per le finalità, i destinatari, la tipologia dei percorsi e le modalità di attivazione si rinvia alla DGR n.283 del 07.04.2017 ed alle allegate disposizioni attuative nonché al Protocollo operativo della convenzione tra i Comuni "Arco 39" e la A.S.L. 3 Genovese sull'integrazione socio sanitaria - progetti di inclusione sociale destinati a persone disabili.

TITOLO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

CAPO 1 - INTEGRAZIONE DI RETTA DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER ANZIANI E DISABILI

Articolo 40 - Descrizione dell'intervento e misura dello stesso

1. Per integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere socioassistenziale ovvero sociosanitario, calcolato come la differenza tra il

valore della quota sociale, come di seguito individuato, e il *quantum* autonomamente sostenibile dall'utenza.

Articolo 41 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire:
 - alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza;
 - alle persone anziane o disabili autosufficienti o parzialmente autosufficienti che necessitano di assistenza parziale e/o di una migliore collocazione abitativa rispetto alla propria.

Articolo 42 - Destinatari

1. Destinatari del contributo in oggetto sono persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 43 - Misura dell'intervento

1. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella procedura di determinazione dell'intervento economico integrativo, la persona assistita può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale competente un'apposita istanza, con richiesta di incremento del livello dell'integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal servizio sociale territorialmente competente.
2. In caso di contributo ad integrazione della retta, la scelta della struttura di ricovero non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Servizio al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo.
3. Nel caso in cui l'utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il Servizio valuterà se erogare l'intervento, fermo restando che il limite massimo dell'integrazione non supererà comunque il valore medio della quota sociale convenzionata ASL.
4. L'erogabilità dell'integrazione è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota sociale media giornaliera delle strutture del territorio, moltiplicato per 365, definito annualmente dalla Giunta comunale, sentita la Conferenza dell'ATS.
5. La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto individuale di cui al successivo art. 41. La quota sostenuta dall'utenza è calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto, mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.

Articolo 44 - Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.
2. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente art. 40 comma 5, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.
3. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (*mensile*), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Servizio potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al

pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione dell'integrazione di retta da parte dell'ATS

1. Per i soggetti di cui al presente articolo, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi, l'ATS, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei Comuni che ne fanno parte, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocatione della spesa per i ricoveri già in corso, può richiedere all'ATS il contributo integrativo attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita ai sensi del precedente art. 43 comma 5, allegando dichiarazione all'uopo predisposta relativa all'effettiva capacità netta di spesa personale. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell'intervento economico integrativo.

3. Qualora per ragioni di urgenza si debba procedere all'inserimento in struttura e al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, l'ATS riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dall'ATS, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo corredata delle necessarie dichiarazioni.

CAPO 2 - INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI

Articolo 46 - Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

Articolo 47 - Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Articolo 48 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

CAPO 3 – INTEGRAZIONE DI RETTE PER SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI E CENTRI DI AGGREGAZIONE PER MINORI

Articolo 49 – Descrizione dei servizi

1. Le strutture semi-residenziali accolgono bambini/preadolescenti e adolescenti per i quali si renda necessario un supporto diurno alla famiglia in difficoltà, anche al fine di prevenire l'allontanamento del minore dal nucleo o favorire il suo rientro graduale nella propria famiglia.

2. I centri di aggregazione offrono un sostegno nella gestione del tempo libero attraverso la proposta di attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive.

3. Relativamente gli assetti organizzativi e ai requisiti strutturali si rimanda alla DGR n.535 del 27/03/2015 *“Delibera Quadro – Sistema socio-educativo di promozione, prevenzione e tutela bambini e adolescenti”*.

4. La prestazione sociale - agevolata verrà riconosciuta in presenza di un progetto individualizzato di assistenza che preveda espressamente la fruizione di uno dei servizi di cui al presente Capo.

Articolo 50 - Centri Socio Educativi Territoriali.

1. I Centri Socio Educativi Diurni realizzano attività di sostegno ed educativa personalizzata all'interno di un gruppo di pari, con la finalità di rafforzare le capacità di relazionarsi positivamente con gli altri e con gli adulti.

2. Sono luoghi di accoglienza rivolti a minorenni, d'età fra 6 e 18 anni, che si trovano in situazioni di rischio evolutivo o che abbiano commesso reati per i quali debbano superare un periodo di messa alla prova, che richiedono interventi di sostegno e prevenzione e per i quali il progetto socio educativo e di tutela non comporta un allontanamento dal nucleo familiare d'origine.

3. Le attività sono svolte presso un Centro aperto nelle ore pomeridiane ove vengono svolte attività di supporto scolastico, attività artistico espressive e di animazione volte alla costruzione di una relazione educativa con il minorenne, utili a prevenire l'acuirsi di situazioni problematiche che potrebbero causare la necessità l'allontanamento dalla famiglia.

4. Garantiscono il supporto a funzioni proprie della famiglia (*sostegno scolastico, promozione del tempo libero, ecc.*) e l'accompagnamento protetto durante la giornata (*con eventuale somministrazione di pranzo e/o cena*), sviluppando azioni di integrazione socio educativa.

Articolo 51 - Centri di Aggregazione e Ricreativi

1. I Centri di aggregazione e ricreativi costituiscono un'offerta strutturata di carattere educativo e di animazione, *“luoghi sicuri”* dove i bambini e ragazzi possono sperimentare occasioni di gioco, socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero, nell'ambito delle regole di convivenza e del rispetto reciproco. La proposta di attività aggregative a sfondo sociale riveste anche una funzione di prevenzione primaria rispetto a situazioni di disagio causate da carenza di stimoli, isolamento, mancanza di regole.

2. I centri di aggregazione e ricreativi possono essere organizzati anche all'interno dei plessi scolastici e fornire una proposta di tipo aggregativo ed educativo nei tempi non impegnati dalle attività didattiche, possono istituire laboratori e *“animazione di strada”* e raccordarsi con altre esperienze territoriali.

3. L'accesso ai centri è di norma spontaneo, ma può avvenire anche su richiesta della famiglia o dei servizi. È permesso per tutte le fasce di età a partire dai tre anni ed è possibile una organizzazione variabile a seconda delle esigenze del territorio (*per fasce di età o per gruppi di interesse*).

Articolo 52 - Ludoteca.

1. La ludoteca è un servizio rivolto a minorenni di età superiore ai tre anni, che fornisce occasioni concrete per sperimentare il diritto al gioco e il suo valore educativo, culturale e socializzante, sia tra pari, sia a livello intergenerazionale. I bambini e i ragazzi possono essere infatti accompagnati da genitori, nonni o altri adulti di riferimento.

2. È possibile consentire la frequenza a bambini di età inferiore ai 3 anni, purché sia garantita la presenza di un genitore o altro adulto di riferimento per tutta la durata della permanenza del minorenne in ludoteca.

3. La ludoteca fa parte della rete dei servizi socio-culturali ed educativi del territorio di riferimento e può essere inserita in altri servizi culturali, scolastici, ricreativi o avere un funzionamento autonomo. Gli operatori promuovono e stimolano la relazione e la creatività attraverso l'animazione ludica ed esperienze di gioco libero, arte, musica, movimento. Nella ludoteca è possibile trovare materiali di gioco diversificati che, secondo le disposizioni interne, possono essere utilizzati sul posto e/o presi in prestito.

4. I giocattoli in uso devono essere almeno rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia. Sono da privilegiare giochi e giocattoli la cui sicurezza sia certificata dal competente istituto attraverso l'apposito marchio.

5. Gli operatori e i responsabili della ludoteca devono verificare periodicamente lo stato dei giocattoli: quelli rotti o danneggiati devono essere eliminati o riparati prima del riuso.

Articolo 53 - Centri estivi

1. Il centro estivo è un servizio che offre a bambini e ragazzi occasioni di socializzazione, gioco, movimento, creatività e conoscenza del territorio, e assolve al tempo stesso una funzione sociale, garantendo alle famiglie che lavorano un servizio di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole.

2. I centri estivi integrano ed affiancano la funzione di prevenzione primaria svolta dai centri di aggregazione e dai centri educativi. Il servizio è rivolto a minorenni nella fascia di età dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado; ciascun centro può tuttavia individuare, all'interno di questo range, la fascia d'età a cui si rivolge, in considerazione delle caratteristiche strutturali ed organizzative del centro stesso.

CAPO 4 - CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI

Articolo 54 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (*includere le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione*) a carattere socioassistenziale ovvero sociosanitario, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Articolo 55 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
 - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
 - c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Articolo 56 - Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio- educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

CAPO 5 – CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTA NIDI D'INFANZIA O SERVIZI DOMICILIARI 0/3 ANNI

Articolo 54 - Oggetto e finalità'

I Comuni dell'ATS 38 riconoscono il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuovono e sostengono l'intervento educativo della famiglia nella cura dei figli tramite la corresponsione di contributi destinati a famiglie con minori di età compresa tra 0 ed i 3 anni, finalizzati a facilitare la conciliazione delle responsabilità familiari e di lavoro, partecipando ai costi di frequenza per i nidi d'infanzia o i servizi domiciliari 0/3 anni, prioritariamente presso le strutture site sul territorio dei comuni appartenenti all'ATS 38 (Savignone Montoggio Casella e Valbrenna) e in caso di indisponibilità di posti anche presso le strutture dei comuni limitrofi purché autorizzati e accreditati secondo la disciplina vigente.

Articolo 55 – Destinatari contributo e requisiti

Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 54 sono richiesti i seguenti requisiti:

- alla data di presentazione della domanda il bambino deve avere un 'età non inferiore ai tre mesi di vita e non superiore ai tre anni;
- residenza anagrafica nei comuni dell'ATS 38 del nucleo familiare, compreso il figlio per cui è richiesto il contributo (si considerano residenti i bambini, in affidamento presso famiglie residenti). Il concetto di nucleo familiare coincide con quello di famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune;

La domanda deve essere inoltrata all'ufficio protocollo del Comune di Savignone capofila dell'ATS 38, da uno dei genitori o dalla persona fisica esercente la potestà genitoriale o dall'affidatario.

Articolo 56 – Modalità di accesso

La domanda di richiesta del contributo, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal genitore del bambino/a o da chi ne esercita la potestà genitoriale e presentata, entro il termine previsto, all'ufficio protocollo del Comune di Savignone capofila dell'ATS 38.

Alla domanda di contributo, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità, devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- attestazione I.S.E.E. (ISEE minorenni) in corso di validità attestante la Situazione Economica Equivalente dell'intero nucleo familiare, ai sensi del DPCM 05/12/2013 n. 159, rilasciata dagli organi competenti;
- documento rilasciato dall'asilo nido/asilo domiciliare attestante l'iscrizione del minore, nonché la retta dovuta con le relative scadenze rilasciata dalla struttura prescelta.

Articolo 57 –Determinazione ed erogazione del contributo

Il contributo concesso è riferito al solo anno educativo per un massimo di 11 mensilità;

Nell'eventualità che nel corso dell'anno educativo il/la bambino/a non dovesse più frequentare il servizio, il contributo decade contestualmente dall'ultima retta pagata dalla famiglia.

Le famiglie si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune eventuali variazioni di frequenza che intervengano in corso d'anno rispetto all'iscrizione iniziale.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente le spese corrisposte per il pagamento delle rette durante il periodo di effettiva frequenza, con esclusione di tutte le altre (iscrizione, materiale didattico, ecc.);

Il contributo è erogato per ciascun figlio frequentante.

le fasce I.S.E.E. e contributo comunale sono determinati come segue:

contributo comunale	=	retta nido	-	contributi statali e regionali spettanti per fascia isee	X	Percentuale di compartecipazione comunale relativa alla propria fascia isee individuata con apposita deliberazione della giunta comunale
---------------------	---	------------	---	--	---	--

Si specifica che la percentuale di contributo comunale viene calcolata sull'importo della retta al netto dei contributi statali e nazionali corrispondenti alla fascia ISEE di appartenenza indipendentemente che questi vengano richiesti o meno dalle famiglie;

Articolo 58 - Decadenza

Il diritto al contributo decade qualora venga meno la sussistenza dei requisiti che ne hanno determinato la sua assegnazione.

TITOLO VII - INTERVENTI PER L'AREA DEL DISAGIO ADULTO

CAPO 1 - PROGETTI DI ATTIVAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE

Articolo 59 - Descrizione del servizio

1. Il progetto di attivazione ed inclusione sociale consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semioccupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

2. Questo tipo di intervento può altresì essere mirato al contrasto alla povertà. In tal caso, a fronte di un contributo economico volto a garantire un minimo livello di sussistenza della persona, è richiesto un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, percorsi di socializzazione o percorsi di formazione

3. Per le finalità, i destinatari, la tipologia dei percorsi e le modalità di attivazione si rinvia alla DGR n.283 del 07.04.2017 ed alle allegate Disposizioni attuative.